



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

ATO ALLA DELIBERA

N° 55

dd. 10/07/2024 di GIUNTA

IL SEGRETARIO CONSIGLIO

F.to DOTT.SSA RAFFAELLA DALL'ATTORE

CONVENZIONE

relativa alla progettazione esecutiva

concernente la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua,
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti,

nel Comune di Giustino

(opera finanziata sul P.N.R.R. misura M2C4 – investimento 4.2

C.U.P. I28B22000290001 C.I.G. B26A140FA7)

Il _____ 2024, tra le parti di seguito indicate:

- **Giudicarie Energia Acqua Servizi spa**, in sigla G.E.A.S. spa, con sede a Tione di Trento (TN) in Viale Dante n. 46, c.f. 01811460227, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ing. Valter Paoli, nato a _____ il _____, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. ____ del _____ 2024, di seguito indicata anche solo come "Società";
- **Comune di Giustino**, con sede a Giustino (TN) in Via Presanella n. 26, c.f. 00270970221, legalmente rappresentato dal Sindaco, sig. Daniele Maestranzi, nato a _____ il _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ 2024, di seguito indicato anche solo come "Comune".

Premesso:

- a) che G.E.A.S. spa è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art. 2, c. 1, lett. d), e 16 del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti soci;
- b) che il Comune di Giustino è un ente locale socio di G.E.A.S. spa e possiede n. 12.048 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 € su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 1,06% del capitale sociale;
- c) che con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti al fine dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali da parte del Comune per il tramite della Società, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016;
- d) che, ai sensi dello statuto della Società:
 - nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla Società, gli enti soci esercitano la direzione politico – amministrativa della Società di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste nei rispettivi ordinamenti, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali sulla base del principio della sana gestione;
 - la Società è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti soci in misura almeno pari all'80% del fatturato annuo; la produzione nei confronti di soggetti terzi, nel rispetto del suddetto limite, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
- e) che la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, da parte della Società per conto del Comune, risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte del Comune medesimo, in quanto la Società, realizzando la stessa tipologia di attività per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad acquisire un know how tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche (progettazione, d.l., coordinamento sicurezza, coordinamento forniture, etc.) ed amministrative (r.u.p., appalti, contabilità, etc.), anche in considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane proprie specificamente formate;



- f) che nella programmazione del Comune è prevista la realizzazione di un intervento di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;
- g) che nel 2022 la Società ha elaborato per conto del Comune un progetto preliminare di tale opera;
- h) che, sulla base di tale progetto preliminare, con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 21 giugno 2024 detta opera è stata ammessa a finanziamento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. misura M2C4 – investimento 4.2), ai sensi dell'avviso pubblico del 9 marzo 2022;
- i) che il Comune intende affidare alla Società la progettazione esecutiva di tale opera nonché altre attività tecniche necessarie per l'esecuzione dell'intervento, omettendo la progettazione di fattibilità tecnico – economica ai sensi dell'art. 41, c. 5, del D.Lgs. 36/2023 trattandosi di una manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione dell'acqua (restando inteso che il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti normativamente per il livello di progettazione omesso);
- j) che la Società possiede la capacità e l'esperienza necessarie per l'esecuzione di tali prestazioni e che sussistono, quindi, i presupposti giuridici e di fatto affinché il Comune possa affidarle alla Società;
- k) che il Consiglio di Amministrazione della Società e la Giunta del Comune, con i rispettivi atti sopra indicati, hanno approvato lo schema della presente convenzione.

**Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.**

art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte del Comune alla Società dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali relative alla "Progettazione esecutiva concernente la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, nel Comune di Giustino", intervento di seguito indicato anche solo come "opera". Specificamente, rientrano in tale autoproduzione di beni e funzioni strumentali le attività di seguito elencate, che potranno essere svolte dalla Società sia tramite proprio personale sia affidando specifici incarichi a soggetti terzi, in possesso dell'esperienza e delle abilitazioni necessarie:

- a) la progettazione esecutiva dell'opera, sulla base del progetto preliminare elaborato dalla Società nel 2022 (di cui in premessa), omettendo la progettazione di fattibilità tecnico – economica ai sensi dell'art. 41, c. 5, del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'opera consiste in una manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione dell'acqua (restando inteso che il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti normativamente per il livello di progettazione omesso);
- b) il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale;
- c) l'aggiornamento dei rilievi delle reti di acquedotto (con software GIS);
- d) la modellazione idraulica delle reti e l'identificazione delle criticità mediante un software applicativo specifico;
- e) la verifica e la validazione della progettazione esecutiva;
- f) le verifiche finali di funzionalità delle reti dopo l'ultimazione dei lavori, mediante una nuova modellazione idraulica;
- g) l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera, fatta eccezione per quanto di specifica competenza del Comune ai sensi della presente convenzione;
- h) tutte le altre attività amministrative necessarie per la progettazione esecutiva dell'opera, inclusi:
 - l'individuazione di un responsabile di procedimento per le attività tecniche sopra indicate;
 - il supporto al R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto) individuato dal Comune per il presente affidamento in house.



Tutte le attività sopra elencate dovranno essere realizzate dalla Società ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il Comune evidenzia che intende finanziare l'opera con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – misura M2C4 - I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”: pertanto, l'opera dovrà essere progettata dalla Società nel pieno rispetto dei criteri previsti per l'utilizzo di tale fonte di finanziamento, ivi incluso il principio “Do No Significant Harm” (D.N.S.H.), formulato dall'Unione Europea, per il quale gli interventi finanziati con fondi del P.N.R.R. non devono arrecare alcun danno significativo all'ambiente.

art. 2 – Spesa complessiva dell'opera e corrispettivo per la Società

La spesa complessiva dell'opera non potrà essere superiore a 1.889.291,94 € (importo quantificato nel progetto preliminare citato in premessa): tale importo costituisce il limite massimo di spesa che il Comune intende sostenere per realizzare l'opera ed è comprensivo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari per la completa funzionalità dell'opera, del corrispettivo per la Società e dell'IVA. Peraltro, sulla base di comprovate esigenze tecniche evidenziate dalla Società in relazione alle richieste ed aspettative del Comune, le parti potranno concordare l'aumento del limite massimo di spesa con uno specifico atto integrativo della presente convenzione.

Il corrispettivo per tutte le attività tecniche ed amministrative indicate all'art. 1 che saranno effettuate dalla Società nell'ambito della presente convenzione è pattuito tra le parti in 87.247,13 € oltre all'IVA 22%. Tale corrispettivo resterà fisso ed immutato anche qualora la spesa complessiva dell'opera indicata nel progetto esecutivo risulterà inferiore rispetto al limite massimo sopra indicato, fatta eccezione nel caso in cui la riduzione sarà superiore al 50%; in quest'ultimo caso il corrispettivo sarà ridotto sulla base della seguente formula matematica:

$$\text{nuovo corrispettivo} = 87.247,13 \text{ €} \times (100\% - \text{rid.spesa\%} \times 0,5) + \text{i.v.a. } 22\%.$$

Peraltro, qualora nel progetto dell'opera saranno incluse lavorazioni originariamente previste nell'ambito della “Convenzione per la delega dei lavori di manutenzione straordinaria rete acquedotto Comune di Giustino con sostituzione ed ammodernamento ramali acquedotto LOTTO A Via di Gagia, Via Gaiulin, Via Pineta, Viale Dolomiti, Vai A. Rosmini e Via del Martalac”, stipulata tra la Società ed il Comune approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 di data 28.09.2022 e sottoscritta in data 22 dicembre 2022, il corrispettivo sopra indicato dovrà essere rideterminato in diminuzione, al fine di evitare una duplicazione dei costi sostenuti dal Comune, con un apposito atto integrativo alla presente convenzione.

Invece, in caso di aumento del limite massimo di spesa concordato dalle parti il corrispettivo aggiuntivo per le attività tecniche ed amministrative effettuate dalla Società dovrà essere definito nello specifico atto integrativo alla presente convenzione, di cui sopra.

Fatte salve le eventuali rideterminazioni del corrispettivo, di cui sopra, lo stesso dovrà essere versato dal Comune alla Società con la rateizzazione di seguito indicata:

- a) un primo acconto pari a 20.000,00 € oltre all'IVA 22% a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- b) un secondo acconto pari a 30.000,00 € oltre all'IVA 22% a seguito della consegna, dalla Società al Comune, dei principali elaborati tecnici del progetto esecutivo (tavole grafiche generali e di dettaglio, capitolati tecnici, liste descrittive delle voci, etc.) con esclusione di quelli a contenuto economico (computi metrici estimativi, elenchi prezzi unitari, etc.);
- c) un terzo acconto pari a 30.000,00 € oltre all'IVA 22% a seguito della consegna, dalla Società al Comune, del progetto esecutivo, verificato e validato;
- d) il saldo dovrà essere versato a seguito delle verifiche finali di funzionalità delle reti (attività tecnica da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori).

Tutti i pagamenti (acconti e saldo) dovranno essere effettuati dal Comune entro trenta giorni naturali



consecutivi dall'emissione della relativa fattura da parte della Società.

art. 3 – Termini di esecuzione

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato dalla Società al Comune entro settanta giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il documento finale di verifica della progettazione esecutiva (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023) dovrà essere consegnato dalla Società al Comune entro venti giorni naturali consecutivi dalla consegna alla Società di tutti gli elaborati di progetto, firmati digitalmente dal progettista.

La proroga di tali termini potrà essere concordata in forma scritta tra le parti esclusivamente per ragioni oggettive non imputabili alla Società (quali, a titolo puramente esemplificativo, ritardi nell'emissione di atti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'opera, modifiche dell'opera richieste dal Comune, imprevisti geologici, imprevisti statici connessi alle strutture già esistenti di proprietà del Comune o di terzi, etc.).

Il mancato rispetto di ciascun termine sopra indicato comporterà una penale giornaliera di 100,00 € a carico della Società, da detrarre dal corrispettivo per attività tecniche ed amministrative di cui all'art. 2.

In ogni caso, a prescindere da tale penale, la Società sarà ritenuta responsabile di ogni eventuale danno derivante al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui sopra, ai sensi dell'art. 1223 del Codice Civile.

art. 4 – Altre obbligazioni della Società

La Società dovrà effettuare tutti gli incontri, ritenuti opportuni dal Comune, per l'esame delle problematiche concernenti la progettazione e la realizzazione dell'opera. Le spese conseguenti a tali incontri sono incluse nel corrispettivo di cui all'art. 2.

La Società dovrà segnalare tempestivamente al Comune, con nota scritta, ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la progettazione dell'opera, quali, a titolo puramente esemplificativo, interferenze con infrastrutture esistenti, vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, etc..

Le eventuali modifiche dell'opera richieste dal Comune nella fase progettuale saranno realizzate dalla Società esclusivamente qualora non comportino aumenti del limite massimo di spesa indicato all'art. 2. In caso contrario, l'aumento della spesa dovrà essere concordato dalle parti ai sensi del medesimo art. 2. In ogni caso, le modifiche richieste dal Comune saranno inserite nel progetto esecutivo dalla Società esclusivamente qualora non compromettano la funzionalità complessiva dell'opera.

La Società dovrà fornire al Comune tutte le informazioni connesse alla progettazione dell'opera ragionevolmente richieste.

La Società sarà responsabile di qualunque danno derivante al Comune o a terzi dalla progettazione dell'opera, anche se per colpa di propri dipendenti o soggetti terzi appaltatori di servizi.

art. 5 – Altre obbligazioni del Comune

Al fine della realizzazione dell'opera il Comune dovrà:

- a) emettere gli atti autorizzativi, comunque denominati, di propria competenza, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- b) prestare alla Società ogni ragionevole assistenza in relazione all'acquisizione di atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza di soggetti terzi, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- c) comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi informazione pervenutagli in riferimento alla progettazione e realizzazione dell'opera.

art. 6 – Casi di risoluzione

Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi il Comune, ai sensi dell'art. 1456 del Codice



Civile, il ritardo nella progettazione dell'opera superiore a trenta giorni naturali consecutivi salvo che lo stesso non sia oggettivamente imputabile alla Società (a titolo puramente esemplificativo, per ritardi nell'emissione di atti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'opera, modifiche dell'opera richieste dal Comune, imprevisti geologici, imprevisti statici connessi alle strutture già esistenti di proprietà del Comune o di terzi, etc.).

In caso di attivazione di tale clausola risolutiva il Comune sarà libero da ogni impegno verso la Società, alla quale spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in modo diligente nonché il rimborso delle spese già sostenute all'atto della risoluzione.

Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi la Società, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la realizzazione di una o più delle seguenti circostanze:

- a) il limite massimo di spesa indicato all'art. 2 divenga insufficiente per la realizzazione dell'opera così come progettata a seguito delle modifiche richieste dal Comune, qualora quest'ultimo non intenda aumentarlo;
- b) qualunque fatto causato dal Comune che ritardi la progettazione dell'opera qualora il ritardo rispetto al programma della Società sia superiore a trenta giorni naturali consecutivi.

In caso di attivazione di tale clausola risolutiva la Società sarà libera da ogni impegno verso il Comune il quale sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in modo diligente dalla Società nonché al rimborso a questa delle spese già sostenute all'atto della risoluzione.

art. 7 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione saranno definite, possibilmente, in via bonaria.

In caso di esito negativo del tentativo di composizione bonaria, dette controversie saranno deferite, entro trenta giorni naturali consecutivi da quello di abbandono del tentativo, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui il primo designato dalla Società, il secondo dal Comune ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

art. 8 – Comunicazioni formali

Le comunicazioni tra le parti formalmente previste nella presente convenzione dovranno avvenire tramite p.e.c. ai seguenti indirizzi:

- per la Società: geas@pec.it;
- per il Comune: comune@pec.comune.giustino.tn.it.

art. 9 – Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, le parti evidenziano che, trattandosi di affidamento in house, al rapporto derivante dalla presente convenzione tra Comune e Società non risultano applicabili alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (quali, a titolo puramente esemplificativo, quelli in materia di garanzia definitiva e della ritenuta dello 0,50% sul corrispettivo).

Il codice identificativo gara (C.I.G.) sarà assegnato dal Comune alla Società mediante la piattaforma telematica Contracta ed avrà la finalità di identificare univocamente l'affidamento in house (con la precisazione che quest'ultimo non è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).

Per quanto non previsto nella presente convenzione saranno osservate le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, nella misura indicata nell'allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, con spesa a carico della Società.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

La presente convenzione, stipulata con scrittura privata con sottoscrizione digitale, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986: in tal caso, le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte che l'avrà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

G.E.A.S. spa
Il Presidente – Valter Paoli

Comune di Giustino
Il Sindaco – Daniele Maestranzi